



Bologna, 3 giugno 2020

## Circolare n. 10/2020

**Oggetto: D.L. Rilancio**

E' stato approvato e pubblicato il D.L. 19/05/2020 n. 34 (c.d. **Decreto Rilancio**), di cui illustriamo di seguito le principali novità **fiscali** e di interesse per le imprese.

**Indice** (premi "CTRL + click" per andare al paragrafo di interesse):

- ***Nuovi rinvii per il pagamento di imposte e contributi***
- ***Indennità aprile e indennizzo a fondo perduto per imprese e autonomi***
- ***Indennità aprile e maggio per professionisti e collaboratori***
- ***Bonus locazioni immobili***
- ***Abbuono del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020***
- ***Bonus per rafforzamento patrimoniale***
- ***Misura di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro***
- ***Credito d'imposta per adeguamento posti di lavoro***
- ***Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari***
- ***Detrazione del 110% per spese di risparmio energetico e antisismica***
- ***Trasformazione di detrazioni in crediti di imposta e cedibilità dei crediti di imposta***
- ***Aiuti per il turismo: bonus vacanze e esenzione IMU per imprese turistiche***

### **↑ Nuovi rinvii per il pagamento di imposte e contributi**

---

***Chi interessa:***

- Imprese in forma individuale e societaria
- Lavoratori autonomi e professionisti
- Persone fisiche private

Sono stati **rinviati al 16 settembre** gran parte dei **versamenti sospesi** dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità:

- i **versamenti sospesi** ai sensi dell'articolo 18 D.L. 23/2020, previsti originariamente per 16 aprile e per il 18 maggio 2020, **a favore dei soggetti che hanno subito, nei mesi di marzo e aprile, una rilevante riduzione del fatturato** – tali versamenti erano stati inizialmente rinviati al 30 giugno (vedi Nostra circolare n. 9/2020);
- i **versamenti sospesi** ai sensi dell'articolo 61 D.L. 18/2020, previsti originariamente dall' 8 marzo al 30 aprile 2020, che ha disposto la sospensione dei versamenti a favore delle attività riconducibili ai **settori** ritenuti **maggiormente danneggiati** dall'emergenza sanitaria in corso – tali versamenti erano stati inizialmente rinviati al 31 maggio (vedi Nostra circolare n. 8/2020);
- i **versamenti sospesi** ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020, previsti originariamente dall' 8 marzo al 31 marzo 2020, il quale ha introdotto la sospensione dei versamenti per i soggetti con ricavi o **compensi non superiori a 2 milioni di euro** – tali versamenti erano stati inizialmente rinviati al 31 maggio (vedi Nostra circolare n. 8/2020);

Hanno invece finalmente trovato spazio le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti dovuti a seguito del ricevimento di **avvisi bonari** (sono quelli derivanti da **controlli automatici** sulle dichiarazioni - ai sensi degli articoli 36 bis D.P.R. 600/1973 e 54 bis D.P.R. 633/1972 – e quelli derivanti da **controlli formati** - ai sensi dell'articolo 36 ter D.P.R. 600/1973). Sono infatti considerati tempestivi gli importi in scadenza nel periodo **compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio**, se **versati entro il 16 settembre 2020** in un'unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo.

Analogamente sono sospesi i versamenti dovuti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio relativi a: **accertamento con adesione**, accordi conciliativi, accordi di mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione dei contratti di locazione e contratti diversi, atti di recupero, avvisi di liquidazione emessi per omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di successione e donazioni, dell'imposta sulle assicurazioni. Anche in questo caso i versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione il 16 settembre, o in 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ogni mese (sempre dal 16 settembre).

Viene esteso poi il periodo di **sospensione** dei termini di versamento dei **carichi affidati all'agente della riscossione**, inizialmente previsto fino al 31 maggio dal "Decreto Cura Italia". Tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione, in scadenza nel **periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020** potranno essere quindi versate **entro il 30 settembre**.

Potranno essere invece versate il **10 dicembre 2020** le **rate della rottamazione-ter** delle cartelle e del **saldo e stralcio in scadenza nell'anno 2020**. Ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c) è infatti previsto che il mancato versamento di tutte le rate in scadenza nell'anno 2020 "non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020". Per il pagamento entro 10 dicembre, **non sono previsti i cinque giorni di tolleranza** entro i quali è comunque ammesso il versamento senza che ciò comporti la decadenza dai benefici.

Importi da versare	Scadenza originaria	Scadenza prevista dal Decreto Rilancio
Ritenute sui redditi di lavoro	Dal 01.04.2020 al 31.05.2020	16.09.2020

dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile superiore al 33%, o superiore al 50% se di più rilevante dimensione)		
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro)	Dal 08.03.2020 al 31.03.2020	16.09.2020
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi)	Dal 02.03.2020 al 31.03.2020	16.09.2020
Avvisi bonari e rate avvisi bonari	Dal 08.03.2020 al 31.05.2020	16.09.2020
Accertamenti con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, ecc.	Dal 09.03.2020 al 31.05.2020	16.09.2020
Rate pace fiscale: adesione ai PVC, adesione agli avvisi di accertamento e definizione delle liti pendenti bis	Dal 09.03.2020 al 31.05.2020	16.09.2020
Rate rottamazione-ter e saldo e stralcio	Tutti i versamenti in scadenza nel 2020	10.12.2020
Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione	Dal 08.03.2020 al 31.08.2020	30.09.2020

Il DL non si occupa del versamento di tutte le altre prossime scadenze fiscali, che rimangono pertanto da versare nei termini ordinari. Ad esempio:

- scadenza del **16 giugno** per **IVA, ritenute e contributi** con riferimento al mese maggio;
- scadenza del **16 giugno** per la prima rata **IMU**;
- il **saldo delle imposte e dei contributi dovuti per il 2019** ed il primo acconto per il 2020, in relazione ai modelli Redditi 2020, per l'anno 2019: **la loro scadenza resta**, al momento, **al 30 giugno**, con possibile spostamento al 30 luglio pagando lo 0,40% in più. Per le società di capitali che hanno usufruito del maggiore termine per l'approvazione dei

bilanci (quindi entro il 30 giugno), potranno le imposte entro il 31 luglio, con possibile spostamento al 30 agosto pagando lo 0,40% in più.

---

**TORNA SU ↑**  
PREMI "CTRL + click"

---

## ↑ **Indennità aprile e indennizzo a fondo perduto per imprese e autonomi**

---

### *Chi interessa:*

- Imprese in forma individuale e societaria
- Lavoratori autonomi (ma attenzione alle esclusioni)

*No* Persone fisiche private

---

Alle **imprese** e ai **lavoratori autonomi** iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (**commercianti e artigiani**), di cui all'art. 28 del DL 18/2020, che **non** siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, esclusa la gestione separata INPS, è riconosciuta una **indennità**, che non concorre a formare il reddito, anche per il mese di **aprile 2020** di **€ 600**, ed è **erogata dall'INPS**, previa domanda (se era stata fatta domanda per l'indennità relativa al mese di marzo 2020 e questa era andata a buon fine, non occorre presentare nuova domanda).

---

Le **imprese** e i **lavoratori autonomi** con **ricavi** 2019 (vedi "**nota esplicativa**" a pag. 5) fino a 5 milioni, attualmente attive e che abbiano registrato un **calo del fatturato e dei corrispettivi** (vedi "**nota esplicativa**" a pag. 5) ad **aprile 2020** pari almeno ad **un terzo** rispetto al fatturato e ai corrispettivi di **aprile 2019** spetta un contributo *una tantum* a fondo perduto come di seguito determinato.

Sono **esclusi** dal contributo: i liberi professionisti **iscritti alla Gestione separata INPS**, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatorie (commercialisti, avvocati, medici, ingegneri, ecc.), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, i soggetti la cui **attività è cessata alla data del 31.3.2020**.

Il **contributo** spetta in proporzione alla differenza di fatturato e di corrispettivi (sempre tra aprile 2020 e aprile 2019) nelle seguenti misure:

- **20 %** in presenza di ricavi 2019 fino a € 400.000;
- **15 %** in presenza di ricavi 2019 compresi tra € 400.001 e € 1.000.000;
- **10 %** in presenza di ricavi 2019 compresi tra € 1.000.001 e € 5.000.000.

A prescindere dalle percentuali sopra indicate, è prevista una **soglia minima** del contributo pari a € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per le imprese e i lavoratori autonomi che hanno **avviato la propria attività** a partire dal **primo gennaio 2019**, il contributo spetta ugualmente senza la necessità di avere subito il calo del fatturato e dei corrispettivi. Il contributo in questo caso sarà pari all'importo minimo.

**Nota esplicativa:**

- per **ricavi** si intendono i ricavi registrati in base al proprio regime nell'anno 2019 (per i professionisti, le imprese in regime semplificato e chi usufruisce del regime dei forfettari si fa riferimento ai ricavi incassati – per le imprese in regime semplificato che hanno optato per il regime della fatturazione, si fa riferimento alle fatture emesse e ai corrispettivi – per le imprese in regime ordinario (tra cui tutte le società di capitali), si fa riferimento ai ricavi per competenza);
- per **fatturato** si intende l'ammontare delle fatture emesse in quel periodo, considerando anche le fatture differite emesse con riferimento al medesimo periodo.

**TORNA SU ↑**  
PREMI "CTRL + click"

Per ottenere il contributo andrà presentata **un'istanza telematica** all'Agenzia delle Entrate (anche mediante un **intermediario abilitato** – lo Studio) in cui andrà attestata la sussistenza dei requisiti e dovrà essere certificata la regolarità antimafia. L'istanza deve essere presentata entro **60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica, che verrà definita con un provvedimento dell'Agenzia** (provvedimento ancora **non emanato**). Una volta eseguiti i controlli preliminari sull'istanza, il contributo a fondo perduto verrà erogato **dal fisco** mediante accredito diretto su conto corrente bancario o postale.

Si evidenziano le **pesanti conseguenze** nel caso di dichiarazioni mendaci all'atto di presentazione dell'istanza telematica. Infatti, qualora in occasione dei controlli operati da parte dell'Agenzia delle Entrate il contributo a fondo perduto dovesse risultare in tutto in parte non spettante, lo stesso verrà recuperato con applicazione degli interessi e delle **sanzioni** che vanno **dal 100 al 200%** del credito in applicazione dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/97, **senza possibilità di definizione agevolata**. Nei casi più gravi o di false dichiarazioni è inoltre prevista la **reclusione** da 6 mesi a 3 anni in base all'articolo 316-ter del codice penale.

---

**TORNA SU ↑**  
PREMI "CTRL + click"

---

## **↑ Indennità aprile e maggio per professionisti e collaboratori**

**Chi interessa:**

**NO** Imprese in forma individuale e societaria

- Lavoratori autonomi e professionisti
- Persone fisiche private (vedi precisazioni)

---

Ai **liberi professionisti titolari di partita IVA** attiva alla data **23.02.2020** e ai **co.co.co.** attivi alla data del 23.02.2020 **iscritti alla gestione separata INPS**, che **non** siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già beneficiari della indennità di € 600, di cui all'art. 27 del DL 18/2020, è riconosciuta **l'indennità di € 600** anche per il **mese di aprile 2020**, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda.

---

Ai **liberi professionisti titolari di partita Iva** alla **data di entrata in vigore** del presente decreto, **iscritti alla Gestione separata INPS**, **non** titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta una **indennità**, che non concorre a formare il reddito, di **€ 1.000** per il mese di **maggio 2020**, previa **presentazione all'INPS**

tramite **apposita domanda**, alla condizione che abbiano subito una comprovata **riduzione** di almeno il **33% del reddito** (non ricavi e non fatturato), determinato secondo il **principio di cassa** e dato dalla differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato, comprese le quote di ammortamento, del **secondo bimestre 2020** rispetto al reddito del **secondo bimestre 2019**.

Ai lavoratori titolari di rapporti di **co.co.co.**, iscritti alla **Gestione separata INPS**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano **cessato il rapporto di lavoro** alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta una **indennità**, che non concorre a formare il reddito, di **€ 1.000** per il mese di **maggio 2020**.

---

**TORNA SU ↑**  
PREMI "CTRL + click"

## ↑ **Bonus locazioni immobili**

---

### *Chi interessa:*

- Imprese in forma individuale e societaria
- Lavoratori autonomi
- Professionisti
- NO* Persone fisiche private

Il nuovo bonus, che viene rilasciato sotto forma di credito d'imposta, riguarda i soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione** e gli **enti non commerciali** con **ricavi** (vedi "**nota esplicativa**" a pag. 5) o compensi **non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente (normalmente nell'anno solare 2019). Per le **strutture alberghiere ed agrituristiche**, eccezionalmente, il limite non rileva.

Il nuovo credito d'imposta è però condizionato al fatto che gli interessati, se esercenti un'attività economica, abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** (vedi "**nota esplicativa**" a pag. 5) **nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

**Non è chiaro**, al riguardo, cosa ne sia del bonus per i soggetti che hanno **avviato l'attività successivamente ai mesi del 2019** che sono privi di un riferimento per il monitoraggio del calo rispetto al 2020.

Il credito d'imposta "locazioni" è riconosciuto per i **mesi di marzo, aprile e maggio** e pertanto la verifica sul calo del fatturato andrà fatta su ciascuna mensilità. Per le **strutture turistico-ricettive** con attività solo stagionale, invece, il credito riguarda i mesi di aprile, maggio e giugno.

Ai soggetti che hanno diritto di fruire il bonus, compete un **credito d'imposta nella misura del 60 per cento** dell'ammontare mensile del **canone di locazione**, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Nel bonus gli immobili devono semplicemente essere "**immobili ad uso non abitativo**". Al riguardo non è chiaro se rilevi il tipo di utilizzo (soluzione preferibile) o, invece, la mera classificazione catastale. Per fruire del bonus, quindi, **occorre aver corrisposto il canone**.

Il credito d'imposta si applica anche ai **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di aziende** a condizione, però, che nell'ambito del contratto sia previsto **l'utilizzo di almeno un immobile** a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. In questo caso il credito d'imposta previsto scende però dalla **misura** ordinaria del 60 % al **30 %** del canone stesso.

Vale la pena di evidenziare che il **credito può anche essere ceduto al locatore** o concedente a fronte di uno sconto sull'ammontare sul canone da versare. A tale riguardo occorre però comprendere come bisognerà procedere.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni e **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta citato occorre attendere l'ufficializzazione da parte delle Entrate del codice tributo da utilizzare nel modello F24.

**TORNA SU ↑**  
PREMI "CTRL + click"

## ↑ **Abbuono del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020**

---

### **Chi interessa:**

- Imprese in forma individuale e societaria
- Lavoratori autonomi
- Professionisti
- NO* Persone fisiche private

Da un punto di vista **oggettivo** la disposizione si rivolge ai soggetti, con **ricavi o compensi**, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.5.2020, ossia, per coloro che risultano avere l'esercizio coincidente con l'anno solare, nel 2019, **non superiori a 250 milioni di euro**. Sono comunque escluse: imprese di assicurazione, amministrazioni pubbliche, intermediari finanziari e società di partecipazione.

Da un punto di vista **oggettivo**, viene stabilito che «non è dovuto il versamento»:

- del **saldo Irap** relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, *fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta* (che ricordiamo, per il 2019, erano pari al 90 % dell'imposta dovuta per il 2018 per i soggetti che hanno applicato gli ISA e al 100% per gli altri soggetti);
- della **prima rata di acconto Irap** dovuta per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (è stato precisato che l'acconto è abbuonato definitivamente, senza che, quando si verserà il saldo per il 2020, si debba recuperare quanto non versato).

**TORNA SU ↑**  
PREMI "CTRL + click"

## ↑ **Bonus per rafforzamento patrimoniale**

---

### **Chi interessa:**



Imprese in forma societaria

Imprese in forma individuale, lavoratori autonomi e professionisti

Persone fisiche private

Gli **aumenti di capitale a pagamento** deliberati ed integralmente versati **tra il 19 maggio e il 31 dicembre 2020 non inferiore a € 250.000** da parte di **società di capitali** (esclusi intermediari finanziari e società di partecipazione):

→ con **ricavi 2019** (vedi “**nota esplicativa**” a pag. 5) **superiori a 5 milioni e non superiori a 50 milioni** (su base consolidata in caso di gruppi di imprese);

→ che abbiano registrato un **calo dei ricavi caratteristici** a **marzo ed aprile 2020** pari almeno ad **un terzo** rispetto ai ricavi di **marzo e aprile 2019**;

danno diritto alle seguenti agevolazioni:

**1** un **credito di imposta del 20%** dei conferimenti in denaro in capo al **socio conferente**, a condizione che la partecipazione rinveniente dal conferimento sia **posseduta fino al 31 dicembre 2023**. L'ammontare massimo del conferimento che darà diritto al credito d'imposta non può eccedere i 2 milioni (**tetto del bonus a 400mila euro**). La **distribuzione di riserve**, di qualsiasi tipo, prima del termine richiamato, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'ammontare utilizzato, con gli interessi legali. Il riferimento espresso alle “riserve” sembra lasciare intendere che nessuna conseguenza sarà correlata alla distribuzione dell'utile di esercizio. Per beneficiare del tax credit il socio dovrà ottenere una certificazione dalla società conferitaria che attesti di non aver superato il limite massimo previsto nello specifico contesto degli aiuti di Stato (800mila euro).

La norma dispone che «**non** possono beneficiare del credito d'imposta le **società che controllano** direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate». Dal tenore letterale si dovrebbe concludere che mentre i soci persone fisiche, anche se controllanti, possono beneficiare del bonus lo stesso è escluso per le società legate alla società target da rapporti partecipativi, in primis le società controllanti.

**2** a favore della **società conferitaria**, un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale** in denaro effettuato entro la fine del 2020. La **distribuzione** di qualsiasi tipo di **riserve** prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali. Per accedere al beneficio fiscale la società, alla data del 31 dicembre 2019, non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei regolamenti Ue in materia, deve essere in regola con tasse e contributi, con la normativa edilizia, del lavoro e di prevenzione sugli infortuni. Dovrà essere in regola con misure antimafia, e i soci o amministratori non devono aver subito condanne per evasione fiscale negli ultimi 5 anni.

**Cumulabilità dei benefici** – I 2 crediti d'imposta si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società emittente ha beneficiato. **L'importo complessivo lordo** delle misure di aiuto **non può eccedere** per ciascuna società l'ammontare di **800mila euro** (salvo i minori limiti stabiliti per alcuni specifici settori). Occorrerà, quindi, sommare i bonus fiscali dei soci conferenti con quello della conferitaria. La norma prevede che la società ottenga dai soci investitori una attestazione contenente la misura dell'incentivo di cui hanno fruito.



**Ulteriori condizioni** - La società conferitaria deve rispettare queste ulteriori condizioni:

- alla data del 31.12.2019 non rientrava tra le imprese in difficoltà ai sensi dei regolamenti europei,
- si trova in una situazione di regolarità contributiva e fiscale,
- si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente,
- non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
- non si trova in presenza di misure ostative di cui all'art. 67 del Dlgs 159/2011,
- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e Iva.

Va ricordato che l'efficacia delle misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

**Come funzionano** – I crediti d'imposta per la patrimonializzazione delle imprese sono utilizzabili in **compensazione** dal **decimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Non concorrono alla formazione dell'imponibile Ires e Irap e non sono soggetti ai limiti di compensazione.

**TORNA SU ↑**

PREMI "CTRL + click"

## Misura di **sostegno** alle imprese per la riduzione del **rischio da contagio** nei luoghi di lavoro

---

### **Chi interessa:**

Imprese in forma individuale e societaria

*NO* Lavoratori autonomi e professionisti

*NO* Persone fisiche private

Al fine di favorire l'**attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo** di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus **Covid-19** negli ambienti di lavoro, l'**INAIL** promuove interventi straordinari destinati alle **imprese**, comprese le ditte individuali, iscritte al **Registro delle Imprese** o all'**Albo delle imprese artigiane**, alle imprese agricole, alle imprese agrituristiche e alle imprese sociali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente al 17 marzo 2020, interventi per la riduzione del rischio da contagio attraverso l'**acquisto di:**

- a) **Apparecchiature** e attrezzature per l'isolamento o il **distanziamento** dei lavoratori, compresi relativi costi di installazione;
- b) Dispositivi elettronici e **sensoristica** per il distanziamento dei lavoratori;
- c) Apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- d) Dispositivi per la **sanificazione** dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il **controllo degli accessi** nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

e) Dispositivi ed altri **strumenti di protezione individuale**.

L'importo massimo concedibile è pari:

- € 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti;
- € 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti;
- € 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.

I contributi sono concessi con procedura automatica e **non possono essere cumulati** con altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

**TORNA SU ↑**  
PREMI "CTRL + click"

## ↑ **Credito d'imposta per adeguamento posti di lavoro**

---

### *Chi interessa:*

- Imprese in forma individuale e societaria
- Lavoratori autonomi e professionisti
- Enti non commerciali
- NO* Persone fisiche private

**Ambito soggettivo** – Soggetti esercenti **attività d'impresa**, arte o **professione** in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del **terzo settore**.

**Ambito oggettivo** – Il beneficio sostiene **interventi** necessari per far rispettare le **prescrizioni sanitarie** e le **misure di contenimento** contro la diffusione del virus **Covid-19** compresi quelli edilizi (per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni). Coperti anche l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché gli investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

**Ammontare** – È pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80mila euro.

**Modalità e termini di utilizzo** – È utilizzabile **nell'anno 2021** esclusivamente in **compensazione** mediante il modello F24. Non si applicano i limiti alle compensazioni. Il credito d'imposta sarà cedibile ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari) con modalità da stabilire da apposito **decreto** del direttore delle Entrate.

**TORNA SU ↑**  
PREMI "CTRL + click"

## **Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari**

---

### *Chi interessa:*

- Imprese in forma individuale e societaria
- Lavoratori autonomi
- Enti non commerciali

## 110 Persone fisiche private

Per il **2020** è attribuito alle **imprese**, ai **lavoratori autonomi** e agli **enti non commerciali** che effettuano investimenti in **campagne pubblicitarie** sulla **stampa** quotidiana e periodica **anche on line** e sulle **emittenti televisive** e **radiofoniche** locali, analogiche o digitali, un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, pari al **50%** del valore degli investimenti effettuati. Viene confermato che il credito d'imposta è riconosciuto sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 e non solo sugli investimenti incrementali.

Per l'anno 2020, la **comunicazione** telematica per l'accesso al credito può essere presentata **tra il 1° e il 30 settembre 2020**; restano comunque valide quelle già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020 per effetto del precedente "Bonus pubblicità".

**TORNA SU ↑**  
PREMI "CTRL + click"

## ↑ Detrazione del 110% per spese di **risparmio energetico e antisismica**

### **Chi interessa:**

110 Imprese in forma individuale e societaria

110 Lavoratori autonomi

Persone fisiche private

E' riconosciuta una detrazione pari al **110 %** dell'importo della spese, sostenute **dal 1° luglio al 31 dicembre 2021**, riguardanti i **cappotti termici**, i nuovi **impianti di riscaldamento** ad alta efficienza e il **sismabonus**, oltre agli interventi collegati (fotovoltaico, colonnine di ricarica e altre opere di efficientamento eseguite con quelle principali).

La detrazione si dovrà utilizzare in **5 anni**, oppure potrà essere trasformata in sconto in fattura o ancora si potrà **cedere a banche e fornitori**.

Per avere il 110% sull'**ecobonus** bisogna migliorare di **due classi** la pagella energetica dell'edificio, che deve essere **l'abitazione principale**. Il superbonus **antisismico**, invece, non richiede miglioramenti della pagella antisismica, ma occorre attendere precisazioni in merito.

### **Casi concreti**

- **Cappotto termico in condominio** - superbonus al 110%, con recupero in 5 anni, su una spesa di € 60mila, se è interessato più del 25% della superficie disperdente e c'è salto di classe energetica. Per spese da luglio 2020 a fine 2021. Possibile cessione o sconto in fattura.
- **Isolamento del tetto di un edificio** – con questo intervento di coibentazione della sola copertura è difficile ottenere il 110%, perché i lavori di isolamento devono incidere su oltre il 25% di superficie disperdente lorda. La novità è la possibilità di cedere il credito o avere lo sconto in fattura per le spese sostenute nel 2020 e 2021.
- **Impianto termico centralizzato** – il bonus è al 110% per la sostituzione con impianti centralizzati a condensazione evoluti o a pompa di calore. Per spese sostenute da luglio a fine dicembre 2021 (massimo 30mila euro per unità immobiliare). Recupero in 5 anni. Possibile cessione o sconto in fattura.
- **Nuova caldaia in abitazione singola** – da luglio 2020 a fine dicembre 2021 bonus al 110% per la sostituzione con impianti a pompa di calore. Spesa massima di € 30mila e recupero in 5 anni.

Possibile cessione o sconto in fattura.

- **Interventi antisismici su parti comuni** – la detrazione viene potenziata al 110%, per le spese sostenute da luglio 2020 a fine dicembre 2021. Resta esclusa la zona 4, ma viene eliminato l’obbligo di dimostrare il salto di classe di rischio dell’edificio. Possibile cessione o sconto in fattura.
- **Recupero di villetta o casa isolata** – tutti i bonus restano invariati, ma diventano cedibili o scontabili in fattura. Inoltre, per alcuni tipi di lavoro dal 1° luglio c’è la detrazione del 110% per il super-ecobonus (solo abitazione principale) o sismabonus potenziato, con recupero in 5 anni, sconto o cessione.
- **Tinteggiatura o restauro della facciata** – il bonus facciate resta invariato, ma è possibile la cessione o lo sconto in fattura. Se però viene realizzato un cappotto termico incentivato al 110%, anche la tinteggiatura sconta quel bonus (con recupero in 5 anni, su una spesa di 60mila euro per unità). Il 110% non ha limiti di zona urbanistica, ma sono esclusi gli edifici unifamiliari seconde case.
- **Ascensore o altri lavori in condominio** – per questi interventi non cambia nulla (Bonus del 50% per lavori quali l’installazione e manutenzione di ascensori e altri impianti, l’eliminazione di barriere architettoniche, la cablatura, la sicurezza dell’edificio, ecc.. Spesa massima di 96mila euro moltiplicata per ogni unità.). Per le spese sostenute nel 2020 e 2021 c’è però la possibilità di cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura.
- **Impianto fotovoltaico con accumulo** – il bonus sale al 110% dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, se l’intervento è eseguito insieme a quelli del superbonus o sismabonus. La spesa massima è di € 48mila (e comunque di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto; e € 1.000 per ogni kW di capacità di accumulo, per accumulatori integrati). Possibile cessione o sconto in fattura.
- **Cambio di finestre e infissi** – possibile cessione o sconto del bonus. L’aliquota sale al 110% se l’intervento è “congiunto” a uno di quelli principali del superbonus per risparmio energetico.
- **Lavori edilizi in una singola abitazione** – i meccanismi di questa detrazione rimangono invariati. Per le spese degli anni 2020 e 2021, però, diventa possibile cedere il credito d’imposta o ottenere lo sconto in fattura.
- **Installazione di un nuovo condizionatore** – possibile cessione o sconto in fattura per la detrazione del 50% edilizio, per le spese sostenute nel 2020 e 2021.
- **Acquisto di mobili per arredare casa** – non ci sono novità. Lo sconto è infatti “agganciato” a quello per il recupero edilizio, che non viene modificato. Al bonus mobili, che si continua a recuperare in 10 anni, non si applica neanche la cessione o lo sconto in fattura.
- **Rifacimento o modifica dei giardini** – nessuna novità, il bonus giardini non è cedibile o scontabile.

**TORNA SU ↑**  
PREMI “CTRL + click”

## **Trasformazione di detrazioni in crediti di imposta e cedibilità dei crediti di imposta**

---

### **Chi interessa:**

- Imprese in forma individuale e societaria
- Lavoratori autonomi e professionisti
- Persone fisiche private

Il DL Rilancio estende la possibilità di convertire alcune detrazioni di imposta in crediti di imposta e la possibilità di cedere i crediti di imposta a soggetti terzi. Tali possibilità sono già evidenziate nei singoli paragrafi della presente circolare, ma si riportano di seguito sia per ragioni di semplificazione sia perché tali possibilità sono estese anche a misure già in essere.

**La conversione di detrazioni in crediti di imposta** consente di utilizzare il beneficio non solo per le imposte dirette (IRPEF o IRES), che potrebbero essere incapienti, ma, essendo compensabili in F24, riguardano tutti i debiti pagabili tramite F24 (IMU, IRAP, ritenute, contributi, ecc.). I crediti di imposta sono utilizzabili nella **stessa misura** e per la **stessa durata** della detrazione. Attenzione al fatto che, se non utilizzati nell'anno in cui sono usufruibili, i crediti di imposta così ottenuti si perdono.

Le spese che possono dare origine a detrazioni trasformabili sono:

- 1) **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'articolo 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- 2) **efficienza energetica** di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 122;
- 3) adozione di **misure antisismiche** di cui all'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui al comma 4 dell'articolo 122;
- 4) **recupero o restauro della facciata** degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 5) installazione di **impianti solari fotovoltaici**, compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 122;
- 6) installazione di **colonnine per la ricarica dei veicoli** elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui al comma 9 dell'articolo 122.

**La cessione dei crediti di imposta** a favore di soggetti terzi (fornitori o enti finanziari), anche parziale, permette di liquidare il credito di imposta immediatamente. L'acquirente del credito dovrà utilizzarlo nella misura e per la durata riconosciuta al cedente. Questa misura è prevista fino al 31/12/2021.

I crediti d'imposta cedibili a terzi sono i seguenti:

- 1) credito d'imposta per **botteghe e negozi** di cui all'art. 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 2) credito d'imposta per **locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto di azienda**;
- 3) credito d'imposta per **sanificazione degli ambienti di lavoro**;
- 4) credito d'imposta per **l'adeguamento degli ambienti di lavoro**;
- 5) credito d'imposta per i **servizi turistico-ricettivi**;
- 6) credito d'imposta per **efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**.

**Aiuti per il turismo: bonus vacanze e esenzione IMU per imprese turistiche**

**Chi interessa:**

- Imprese in forma individuale e societaria

- ☑ Lavoratori autonomi
- ☑ Persone fisiche private

**Bonus vacanze** – E' previsto un contributo fino a 500 euro per **soggiorni in Italia** presso imprese turistiche ricettive e bed & breakfast. Possono ottenere il contributo i **nuclei familiari** con **Isee fino a 40mila euro**.

L'importo varia in base alla numerosità del nucleo familiare:

- € 150 per i single;
- € 300 per due persone;
- € 500 da tre o più persone.

Il contributo potrà essere speso **dal 1 luglio al 31 dicembre 2020** nella misura dell'**80 %** come **sconto** sul corrispettivo dovuto alla struttura e nel restante **20 %** come **detrazione** d'imposta sul reddito. Le strutture ricettive potranno **cedere il credito** ai propri fornitori, a privati, agli istituti di crediti o intermediari finanziari.

**Esenzione IMU** – E' prevista inoltre l'esenzione della **prima rata dell'Imu** per il 2020 alle **imprese turistiche**. Saranno esentati in particolare gli stabilimenti balneari marittimi, fluviali e lacuali, gli stabilimenti termali e gli immobili di strutture alberghiere ed extra alberghiere, per entrambe le quali l'esenzione si applica **alle imprese proprietarie** degli immobili a condizione che i proprietari siano anche **gestori dell'attività**.

**TORNA SU ↑**  
PREMI "CTRL + click"